

L.R. 11/05/2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”

Carta etica dello sport veneto
(art. 3)

PREMESSA

La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (nel seguito denominata “legge”) recante “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*”, è finalizzata come previsto all’articolo 1, a riconoscere “il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente”.

Nell’ottica di un sano approccio alla pratica sportiva da parte della generalità degli atleti, nonché della valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sportivo, la Regione approva la Carta etica dello sport veneto caratterizzata dai seguenti principi:

- il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
- il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
- la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
- il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti;

il tutto nel rispetto del principio cardine dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

La presente Carta etica è codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività motoria e sportiva, ed in particolare agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di età, sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai genitori ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Istituzioni scolastiche e sportive. Viene tuttavia rivolta una particolare attenzione al mondo giovanile, riconoscendo nello sport un fondamentale strumento educativo e di formazione della persona sin dall’età scolare.

È costituita da 14 articoli che affrontano tutte le tematiche attinenti l’etica sportiva.

La Regione del Veneto propone l’adesione a tutti i soggetti, secondo le modalità sotto riportate.

MODALITÀ DI ADESIONE

Alla Carta etica possono aderire soggetti del mondo sportivo e non, e saranno pertanto istituiti i relativi elenchi così distinti per categoria:

1. Pubbliche Amministrazioni;
2. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive professionistiche;
3. Comitato regionale del CONI, Comitato regionale del CIP, Comitati regionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva;
4. Università ed Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
5. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
6. altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 11 maggio 2015, n. 8.

Per i soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 l'adesione alla Carta etica deve avvenire su istanza corredata da:

1. per i soggetti di cui al punto 1), dalla deliberazione della Giunta o del Consiglio dell'Ente stesso;
2. per i soggetti di cui al punto 2), dalla deliberazione del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci;
3. per i soggetti di cui ai punti 3) e 6), dalla deliberazione dell'organo deliberante;
4. per i soggetti di cui al punto 4), dalla deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio d'Istituto.

La Giunta regionale provvede ad accogliere le istanze pervenute ammissibili e ad aggiornare conseguentemente gli elenchi, in merito ai quali verrà data la massima diffusione, anche attraverso il sito istituzionale della Regione del Veneto.

La cancellazione dagli elenchi suddetti può avvenire con provvedimento della Giunta regionale, su motivata istanza di parte o per reiterata violazione dei principi della Carta etica, a seguito di idonea ed approfondita valutazione delle circostanze.

Art. 1

La Regione del Veneto riconosce lo sport e l'attività motoria come gioco, divertimento e agonismo capaci di migliorare il benessere psicofisico, di sviluppare integrazione e relazione sociale e come componente fondamentale del processo di formazione e crescita della persona. La Regione del Veneto riconosce inoltre lo sport o l'attività motoria come strumento di tutela della salute, di promozione della comune sensibilità ambientale e di sviluppo turistico economico.

Art. 2

Ogni persona nel Veneto ha il diritto di praticare lo sport e l'attività motoria secondo le proprie attitudini, aspirazioni e capacità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere il massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina sportiva prescelta.

Art. 3

Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione. L'attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per una crescita equilibrata della persona.

Art. 4

L'atleta o il praticante, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, si impegna ad agire senza ledere l'integrità fisica e morale di se stesso, degli avversari o dei compagni di squadra, secondo i principi di lealtà, onestà, fair play, spirito di squadra, solidarietà e amicizia, mutua comprensione; si impegna al rispetto assoluto degli altri atleti, degli arbitri e dei giudici di gara, dell'ambiente e delle strutture utilizzate.

Art. 5

Per l'atleta o il praticante, la salute e il benessere psicofisico sono l'obiettivo irrinunciabile da conseguire attraverso lo sport, perciò si impegna ad evitare nella maniera più assoluta comportamenti ed esasperazioni che arrechino danni alla propria salute.

Art. 6

L'atleta o il praticante si impegna a non assumere sostanze in grado di modificare artificiosamente le sue prestazioni sportive, ad adottare uno stile di vita salutare, a commisurare l'attività sportiva adeguandola alle sue capacità fisiche, in base alla rispettiva fascia di età.

Art. 7

L'atleta o il praticante si impegna a non assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di alterare la sua prestazione, nonché la percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza.

Art. 8

L'atleta o il praticante si impegna ad adeguare in ogni occasione il suo comportamento ai principi dello sport e della presente Carta etica, evitando soprattutto di esasperare le situazioni che si possono creare durante la gara e che possono coinvolgere, anche

involontariamente e negativamente, i comportamenti dei genitori, degli accompagnatori e degli altri spettatori presenti all'evento sportivo, nello spirito di un sano agonismo.

Art. 9

Le società sportive si impegnano:

- a) ad avvalersi di educatori, di allenatori, di dirigenti e di personale adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico, educativo e formativo;
- b) soprattutto a livello giovanile, a non imporre l'attività sportiva con carattere di esclusività rispetto ai normali ritmi di vita dei praticanti;
- c) a curare il benessere fisico ed emotivo dell'atleta, rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento ed evitando le specializzazioni precoci;
- d) ad insegnare e ad esercitare il rispetto delle regole di gioco e dell'avversario, ad evitare l'exasperazione agonistica, verificando l'assimilazione da parte dell'atleta dei principi etici e morali dello sport;
- e) ad assicurare la dovuta accoglienza alle società ospiti;
- f) a pubblicizzare la Carta etica dello sport veneto anche attraverso incontri di approfondimento con i genitori degli atleti.

Art. 10

I genitori e gli accompagnatori si impegnano a mantenere in ogni momento delle dinamiche sportive un comportamento improntato al massimo rispetto degli atleti, riconoscendone le capacità anche se sono avversari, e dei giudici di gara, nonché degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impegnati nell'evento sportivo.

Art. 11

Le amministrazioni pubbliche si impegnano:

- a) a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli;
- b) ad assicurare ai propri cittadini la possibilità di praticare attività motoria e sportiva, agonistica o di base;
- c) a valorizzare le società sportive e il mondo del volontariato;
- d) a realizzare spazi urbani da utilizzare quali percorsi di sport per la cittadinanza, prestando particolare attenzione all'accessibilità agli impianti sportivi da parte dei più piccoli, degli anziani e delle persone disabili;
- e) a collaborare con tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nel settore dello sport, avvalendosi di tutte le risorse e competenze disponibili per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente Carta etica.

Art. 12

Il Comitato regionale del CONI, il Comitato regionale del CIP, i Comitati regionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva e le società sportive, nel fare propri i principi ed i valori della presente Carta etica, si impegnano a condividerli, divulgarli e a promuoverli tra i propri affiliati e tesserati, soprattutto mediante recepimento di tali principi nei programmi dei percorsi formativi destinati a tecnici, dirigenti, giudici di gara ed operatori del settore.

Art. 13

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, si impegnano a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli, nonché a promuovere e sviluppare tra i giovani

la consapevolezza dei benefici derivanti dallo svolgimento di una regolare pratica motorio sportiva, intesa come mezzo di mantenimento di una buona salute, crescita dell'autostima, inclusione sociale, adozione di sani stili di vita e di corretta formazione personale, nonché ad incentivare l'attività sportiva degli studenti, promuovendo iniziative e percorsi tesi a favorire l'integrazione con il curriculum degli studi.

Art. 14

Gli atleti, i giocatori, i praticanti, i dirigenti, gli allenatori, le famiglie si impegnano a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli, sia nel momento in cui si dedicano all'attività motoria, sia nel corso delle proprie attività quotidiane, allo scopo di contribuire significativamente al miglioramento del proprio e dell'altrui benessere fisico, sociale e culturale.